

N. 2957-1207-2111-2112-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Relatore: Anna Maria PEDRAZZI CIPOLLA, per la maggioranza)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

SALVATO, MANIERI, BONO PARRINO, TEDESCO TATÒ, ALBERICI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, TOSSI BRUTTI, ZUFFA, ONGARO BASAGLIA, MORO (730); SALVATO, MANIERI, BONO PARRINO, ONGARO BASAGLIA (731); MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA, BUTINI, RUFFINO, FONTANA ELIO, BAUSI, BEORCHIA, COLOMBO, CORTESE, GIACOVAZZO, GUZZETTI, IANNI, PATRIARCA, ZANGARA, CHIMENTI, PERINA, LIPARI, COCO, DE GIUSEPPE, GALLO, PINTO, VENTURI, VITALONE, SARTORI, GRASSI BERTAZZI (924); FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI (939)

Norme contro la violenza sessuale

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 30 giugno 1988 (Stampati nn. 730, 731, 924 e 939)

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 5 luglio 1988*

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GARAVAGLIA, SARETTA, ANSELMI, ANDREOLI, BODRATO, BONFERRONI, CACCIA, CAFARELLI, CAMPAGNOLI, COSTA SILVIA, CHIRIANO, DEGENNARO, FRONZA CREPAZ, GOTTARDO, CASINI CARLO, FERRARI BRUNO, DUCE, CIOCCI CARLO ALBERTO, BIANCHI FORTUNATO, LUCCHESI, MAZZUCONI, MENSORIO, RIGHI, RABINO, RADI, RUSSO VINCENZO, TEALDI, ZOPPI, AIARDI, ANTONUCCI, ARMELLIN, AZZOLINI, BALESTRACCI, BATTAGLIA PIETRO, BORRA, BRUNETTO, BRUNI FRANCESCO, CASATI, COBELLIS, COLONI, FRASSON, GELPI, LATTANZIO, MATULLI, MELELEO, MICHELI, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, CASTAGNETTI PIERLUIGI, ORSE-NIGO, PATRIA, PERANI, PIREDDA, RAVASIO, REBULLA, RINALDI, ROJCH, SINESIO, VAIRO, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZANIBONI

Presentata il 23 luglio 1987

Nuove norme a tutela della dignità umana contro la violenza sessuale

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPPIELLO, TURCO, ARNABOLDI, FACCIO, GROSSO, GRAMAGLIA, ARTIOLI, BARBIERI, BEVILACQUA, BIANCHI BERETTA, BONIVER, BREDA, CALVANESE, FINCATO, FINOCCHIARO FIDELBO, GUIDETTI SERRA, MIGLIASSO, MONTECCHI, ORLANDI, PEDRAZZI CIPOLLA, SANNA, BEEBE TARANTELLI

Presentata il 21 dicembre 1987

Norme contro la violenza sessuale

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPPIELLO, BIANCHI BERETTA, GUIDETTI SERRA, FACCIO, BEEBE TARANTELLI, BEVILACQUA, ORLANDI

Presentata il 21 dicembre 1987

Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona

Presentata alla Presidenza l'11 gennaio 1989

RELAZIONE DI MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — È la terza volta che questa Assemblea discute dei reati di violenza sessuale. Lo ha fatto nella VIII, nella IX, ne dibattiamo nella X legislatura.

È la prima volta che affrontiamo la riforma della normativa penale vigente in seconda lettura, in presenza di un testo approvato dal Senato della Repubblica il 30 giugno 1988.

I reati contro la libertà sessuale hanno, purtroppo, acquistato grande rilevanza sociale.

I dati statistici forniti dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione, Vittorio Sgroi, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 1989, ne costituiscono una evidente testimonianza.

Nel primo semestre 1988 i delitti denunciati di violenza carnale e atti di libidine violenti per i quali è iniziata l'azione penale sono stati, rispettivamente, 614 e 512 con una variazione positiva percentuale, rispetto al 1987, dell'11,6 e del 10,6. I condannati con sentenza definitiva sono stati complessivamente 588.

Questi reati mortificano valori, calpestanto diritti individuali, impediscono relazioni interpersonali fondate sul valore della vita, sul rispetto e la pari dignità delle persone.

Sono comportamenti individuali e collettivi che impongono rapporti di poteri, sopraffazione, mercificazione, negazione dell'altro.

Il dibattito ed il confronto sviluppatosi in questi anni dentro e fuori le istituzioni ha saputo arricchirsi di motivazioni ideali

e culturali, di approfondimenti giuridico-dottrinali sempre nuovi e stimolanti, sia pure in un quadro di tematiche dibattute da lungo tempo.

È possibile oggi pervenire ad una sintesi politica e ad un definitivo sbocco legislativo.

La violenza sessuale è questione difficilmente circoscrivibile, alla sola questione di una modifica di un titolo del codice penale, tanto più in una società democratica che accordi una limitata funzione alla sanzione penale.

L'applicazione della sanzione penale spesso segna una sconfitta per la democrazia: in quei casi non si sono potuti affermare consensualmente i valori ed i presupposti fondanti della convivenza civile, si è impedito l'esercizio di importanti diritti della personalità umana.

La violenza sessuale è anche una delle manifestazioni, tra le più esecrabili, di un clima di violenza più generale che si pone all'attenzione ed all'allarme sociale del Paese per la qualità nuova e l'ampiezza che ha assunto. Per sconfiggere questo fenomeno si richiedono interventi che vanno ben oltre la « parzialità » di una moderna sanzione penale. La proposta di legge in esame è, quindi, una tappa, indispensabile ed urgente, oltre la quale si deve sviluppare l'impegno più ampio per l'affermazione di quei valori che garantiscano la piena espressione della libertà sessuale, intesa come patrimonio di emozioni, desideri, sentimenti; come scoperta di sé e dell'altro, come momento irrinunciabile dello sviluppo ed affermazione della propria individualità.

Rendere estraneo alla cultura ed alla quotidianità di vita delle donne e degli uomini qualsiasi significato di riduzione ad oggetto del proprio corpo vuol dire affermare un valore nuovo e più alto per tutti: per l'uno e l'altro dei soggetti in campo.

Per questa legge si è impegnato, con grande partecipazione ideale e culturale, con grande ricchezza di elaborazione e di proposta il movimento delle donne. Ha posto l'assunzione di un impegno alla società: sviluppare una cultura che riconosca l'interesse dell'individuo; affermi un sistema di relazioni, una quotidianità dei rapporti improntati ai valori di rispetto della persona, di pari dignità, di nuove solidarietà. Affermare, cioè, il pieno esercizio di una fondamentale libertà: la completa disponibilità del proprio corpo. Oggi, troppo spesso, viene negato ad una parte della popolazione (quella femminile), il diritto ad essere riconosciuti soggetti consapevoli ed autonomi, capaci di esercitare scelte e di assumersi responsabilità verso se stessi e verso gli altri.

La cultura basata sulla subalternità ed emarginazione della donna si scontra con quanto è già mutato e sta mutando nelle coscienze più avanzate del Paese. L'approvazione di questa riforma, da parte del Parlamento, risolve positivamente una divaricazione che, in questi anni di confronto parlamentare, si è realizzato tra « paese reale » e « paese legale ».

Il testo al nostro esame si propone di modificare il titolo IX del Codice Penale « Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume »: il capo I « Dei delitti contro la libertà sessuale », il capo II « Delle offese al pudore e all'onore sessuale », il capo III « Disposizioni comuni ai capi precedenti ». Inoltre si intende modificare il codice di procedura penale negli articoli 402 « Pubblicità del dibattimento » e 573 « Casi e modi del giudizio direttissimo ».

È ampiamente riconosciuta l'inadeguatezza della normativa vigente. Il titolo IX del codice penale colloca i delitti contro la libertà sessuale tra quelli contro « la

moralità pubblica e il buon costume ». Nella relazione ministeriale del 1929 sul progetto del codice penale si definisce la libertà sessuale come « libera disposizione del proprio corpo entro i limiti fissati dal diritto e dal costume sociale ».

Questa classificazione è stata criticata sotto molteplici aspetti, ma non vi è dubbio che la cultura e il costume attuali, così come sono venuti configurandosi particolarmente in questi ultimi quindici anni, hanno completamente superato la concezione « unisoggettiva » del rapporto sessuale.

Inadeguata è anche la distinzione dei delitti tra congiunzione carnale e atti di libidine violenta oggi previsti dagli articoli 519 e 521. Questo sistema normativo, che richiede una indagine del giudice sulla tecnica degli atti, si è rivelato molto spesso una violazione della intimità fisica e psichica per le parti lese, per le vittime degli stupri. Le manifestazioni della libertà sessuale sono e devono essere le più varie; è della scelta etica individuale la natura di queste manifestazioni.

Gli articoli 522 e 523 trattano « del ratto a fine di matrimonio » e « del ratto a fine di libidine ». Nel primo caso la violazione di due libertà costituzionalmente protette, quella individuale e quella sessuale, si intendono qui risarcite in parte dal « matrimonio », indipendentemente dalla volontà della donna, per cui questi delitti sono puniti in modo molto più lieve: da uno a tre anni. Nel secondo, il sequestro di una persona è un delitto meno grave di qualunque altro sequestro di persona, se il fine è « solo » quello di avvalersi del suo corpo per il proprio piacere sessuale.

È utile ricordare, inoltre, che fino alla pronuncia da parte della Corte costituzionale, nel 1981, il reato di « ratto a fine di matrimonio » veniva estinto con la contrazione del matrimonio.

La riforma approvata dal Senato e la proposta licenziata dalla Commissione giustizia della Camera hanno ottenuto il voto positivo espresso a larghissima maggioranza. (Al Senato hanno espresso voto

favorevole DC, PCI, PSI, PSDI, Sin. Ind., PRI e PLI; voto contrario MSI; voto di astensione DP, Verde, Fed. Europeo. In Commissione Giustizia hanno espresso voto favorevole al testo al nostro esame DC, PCI, PSI, PSDI, Sin. Ind., PRI e PLI, Verde, DP; voto contrario MSI e Fed. Europeo).

È il consenso più alto registrato da un testo legislativo in materia dall'inizio del confronto parlamentare. Pur in presenza di riserve e perplessità, anche su punti rilevanti dell'impianto normativo, nel testo che si sottopone all'Assemblea si riconosce la stragrande maggioranza dei parlamentari.

L'ulteriore dibattito ed il confronto in quest'Assemblea saprà e potrà arricchire di contenuti e migliorare il testo al nostro esame: la Camera dei Deputati può approvare, con il più ampio consenso, una buona legge.

Onorevoli Colleghi, la riforma al nostro esame si caratterizza per alcune scelte fondamentali sulle quali si è verificata sostanziale concordanza tra il testo approvato dal Senato e quello che la Commissione giustizia propone all'esame dell'Assemblea.

La prima, che rappresenta il valore della riforma e la sua ispirazione culturale, riguarda la collocazione dei delitti contro la libertà sessuale. Non sono più collocati nella più ampia categoria dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, bensì inseriti in quella dei delitti contro la libertà individuale e più precisamente « Dei delitti contro la libertà sessuale ». Questa diversa collocazione esprime la precisa volontà del legislatore di individuare il bene protetto dalla norma non più in una categoria astratta ed idealistica, ma in una categoria più concreta a cui fa riferimento la cultura democratica attuale, quella dei diritti della persona.

Si riconosce cioè la libertà sessuale come bene inviolabile della persona, quindi il consenso come base dei rapporti sessuali.

Da questa impostazione degli indirizzi della riforma muove la modifica degli articoli 519 e 521 del codice penale che

vengono unificati in una unica norma incriminatrice.

Non ha più senso distinguere la « violenza carnale » dagli « atti di libidine violenti » essendo unico il bene tutelato: la libertà sessuale della persona. Partendo da questo assunto, l'offesa è da ritenersi sempre dello stesso tipo a prescindere dalle modalità e dalla gravità della condotta, rilevanti invece ai fini della graduazione della pena.

La libertà sessuale è un'espressione complessa, che non viene lesa solo attraverso lo « stupro ». L'espressione della sessualità non è scindibile in singoli atti, in pezzi di corpo, in singoli atteggiamenti: è, nella sua complessità, tutta parte autenticamente umana della persona: del suo essere, del suo sentire psichico e fisico, del suo ricevere e dare liberamente in rapporto con l'altro. Questa complessità viene riconosciuta proprio attraverso l'unificazione delle vigenti fattispecie di reato.

La violenza sessuale di gruppo costituisce una autonoma fattispecie, sconosciuta a tutta le esperienze legislative, e, tuttavia suggerita da una contingenza criminosa, quale l'attuale, che richiede un intervento specifico e deciso del legislatore. Non si tratta solo di colpire la forma più brutale della violenza sessuale, quella che si avvale di una spietata forza intimidatrice; si tratta di collegare anche la manifestazione della violenza sessuale a fenomeni più generali e complessi di criminalità di gruppo che sono, purtroppo, una costante dell'attuale condizione sociale.

Il testo proposto supera la previsione di una aggravante specifica della fattispecie normale e configura, invece, una forma autonoma di violenza, con una sua previsione di pena. La scelta operata consente di evitare una eccessiva discrezionalità nella graduazione della sanzione mediante il meccanismo del giudizio di comparazione tra attenuanti ed aggravanti previsto dall'articolo 69 del codice penale. Questa nuova figura delittuosa non esclude quella del concorso di più persone nel reato, richiedendosi per la vio-

lenza sessuale di gruppo la presenza simultanea degli autori di essa al momento del fatto, indipendentemente dalla circostanza che gli atti sessuali violenti siano compiuti anche da uno soltanto dei partecipanti.

Sulla procedibilità d'ufficio per i reati di violenza sessuale il consenso del Senato e della Commissione referente della Camera dei Deputati, è stato largamente maggioritario.

Su questa questione, ritenuta estremamente importante nell'impianto complessivo della proposta di legge, il dibattito politico, culturale e dottrinale (che ha preceduto ed accompagnato l'iter parlamentare), ha considerato del tutto prevalenti le ragioni della perseguibilità d'ufficio. La gravità del reato, e il valore del bene tutelato, evidenziati anche dalla entità della pena edittale, oltre che la definizione della violenza sessuale come delitto contro la persona, sono le ragioni che stanno alla base della scelta legislativa compiuta.

La questione dell'affettività tra i minorenni, del riconoscimento dei loro diritti di persona e quella della necessità di tutelare il loro armonico sviluppo da ogni possibile abuso ha impegnato grandemente sia i lavori del Senato che quelli della Commissione Giustizia. La soluzione normativa definita rappresenta un importante e positivo punto di equilibrio. Prevede la violenza presunta quando i rapporti sessuali avvengono tra un maggiorenne e un minore degli anni quattordici, e una aggravante quando il rapporto avviene con un bambino che non abbia compiuto i dieci anni; riconosce la non rilevanza penale dei rapporti consensuali tra minorenni che abbiano già compiuto i tredici anni.

La scelta definita indica che il legislatore intende porre un limite all'operare della sanzione penale.

È della scelta etica personale, dei progetti educativi della famiglia, degli strumenti formativi ed informativi che la società fornisce, contribuire a far crescere la capacità e la responsabilità dei giovani

di vivere (secondo i bisogni, le aspettative e le manifestazioni tipiche della loro età) un momento importante ed incompressibile dello sviluppo della loro personalità.

Le più importanti modifiche apportate dalla Commissione Giustizia al testo approvato dal Senato riguardano gli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 e 12.

All'articolo 2, comma primo, è stato soppresso l'inciso « o mediante abuso di autorità ».

La Commissione ha infatti considerato la notevole difficoltà di individuare una condotta delittuosa costituita dal predetto abuso, inteso come elemento costitutivo del reato, al di fuori delle previste ipotesi di violenza o minaccia.

Non vi è dubbio che possono esservi casi di violenza sessuale consumata avvalendosi di rapporti di autorità e di questa particolare situazione di privilegio nella quale si muove il colpevole. E tuttavia, la inderogabile necessità di formulare ipotesi delittuose chiare e inequivocabili, ha consigliato di trasferire l'elemento « dell'abuso di autorità » nell'ambito delle circostanze aggravanti.

Di qui la modifica del successivo articolo 3 che aggiunge una aggravante specifica a quelle già previste dal testo del Senato.

All'articolo 4, modificandosi l'ultimo capoverso, si introduce un perfezionamento del testo approvato dal Senato. È stata resa più chiara la non rilevanza penale dei rapporti affettivi tra i minorenni, con la esplicita previsione della non punibilità del fatto quando gli stessi abbiano compiuto il tredicesimo anno di età.

L'articolo 6 contiene due distinte modifiche. La prima aggiunge alla fattispecie di violenza sessuale di gruppo commessa con violenza o minaccia, altre due ipotesi, riferite all'articolo 609-*quater* e all'articolo 609-*quinqes*. Si è ritenuto, infatti, che anche il reato di « atti sessuali nei confronti dei minori » e « con persona arrestata o detenuta » possa essere commesso da una pluralità di persone simultaneamente compartecipi. La seconda mo-

difica introduce, per il reato di violenza sessuale di gruppo, le stesse circostanze aggravanti già previste per il reato di violenza sessuale previste all'articolo 3.

All'articolo 7 si è elevato a tre anni il minimo della pena edittale per il reato di sequestro a scopo di violenza sessuale.

La modifica è stata apportata nella constatazione che la gravità del reato e la sua pericolosità sociale avrebbero finito per essere disattese da una pena minima mitigata dall'applicazione dell'istituto della continuazione.

Anche all'articolo 8 si prevede un aumento di pena sia nel minimo che nel massimo edittale per il reato di « atti sessuali commessi in presenza di minori di anni quattordici ».

All'articolo 11, che prevede l'obbligo per il Procuratore della Repubblica di dare notizia al Tribunale per i minorenni ogni qualvolta si proceda per reati previsti in questa sezione e commessi in loro danno, sono stati aggiunti tre commi di notevole significato. Le norme affrontano un problema molto avvertito, quello di assicurare che il minorenne, offeso dal reato, non sia lasciato solo nel processo, ma abbia assicurata l'assistenza dei genitori (o di altra persona idonea) e di quella prestata dai servizi minorili istituiti dall'Amministrazione della Giustizia e dall'Ente locale.

Dopo un confronto estremamente dialettico ed interessante, per la ricchezza delle argomentazioni sostenute, la Commissione referente ha soppresso il trattamento differenziato nella procedibilità per i reati di violenza sessuale a seconda che l'illecito venga commesso fra persone estranee o all'interno della coppia. Si sono resi, pertanto, perseguibili d'ufficio tutti i reati di violenza sessuale indipendentemente dal rapporto di coniugio o di convivenza.

Questa scelta è strettamente correlata alla definizione della violenza sessuale come delitto contro la persona: in questo ambito solo le offese di modesta entità sono perseguibili a querela.

La deroga alla procedibilità d'ufficio per la violenza sessuale perpetrata ai

danni del coniuge o del convivente *more uxorio* (per i quali il Senato aveva prevista la querela di parte) non era assistita, a giudizio della maggioranza della Commissione, da valide argomentazioni. In particolare si sono sottolineate le seguenti motivazioni:

a) il codice penale già prevede che il reato di violenza sessuale comprenda gli abusi perpetrati nei rapporti di coppia. Ciò è oggetto di giurisprudenza ormai costante;

b) che, laddove si è assunto questo principio, nessuna legislazione prevede una procedibilità diversificata a seconda che la violenza si compia o meno all'interno dei rapporti di coppia;

c) la necessità di una coerenza legislativa conseguente alla gravità, riconosciuta da tutti, del tipo di reato;

d) nel codice penale l'unica categoria di reati che hanno un trattamento sanzionatorio attenuato, in quanto commessi all'interno della famiglia, sono quelli contro il patrimonio. Tutti gli altri hanno un trattamento o pari o aggravato.

Infine, la tutela dell'esercizio effettivo del diritto di libertà sessuale, in quanto inerisce a valori fondamentali della persona, non è un fatto solo soggettivo, un privato rapporto tra due soggetti. Il bene tutelato richiede la corresponsabilità dell'autorità pubblica perché anche da questo effettivo esercizio dipende lo sviluppo di tutte le libertà personali.

Onorevoli Colleghi! La validità della scelta proposta all'esame dell'Assemblea è confermata anche dalla risoluzione del Parlamento europeo dell'11 giugno 1986, le cui indicazioni devono essere fatte proprie dagli Stati membri. Tale risoluzione chiede, tra l'altro, agli Stati membri, una legislazione che riconosca:

la qualificazione dei delitti di violenza come delitti contro la persona;

l'abolizione della distinzione giuridica tra stupro e atti di libidine violenti;

il riconoscimento giuridico dello stupro all'interno del matrimonio;

la violenza sessuale un reato perseguibile, in tutti i casi, non solo dalle parti lese ma anche dall'autorità pubblica;

la costituzione di parte delle associazioni e movimenti femminili nel processo.

Porre l'esigenza di procedere rapidamente all'esame ed approvazione di questo testo non significa volontà di sottrarsi

in qualche modo ad un confronto costruttivo per soluzioni più idonee ed avanzate o più rispondenti agli obiettivi che ci si prefigge attraverso le norme proposte.

L'approvazione rapida di questo testo potrà rappresentare una, seppur parziale, risposta positiva alla domanda di nuova cultura della società, di cui le donne hanno saputo, individualmente e collettivamente, essere importanti interpreti.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA,
Relatore per la maggioranza.

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2957
APPROVATA DAL SENATO

ART. 1.

1. Dopo la sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale è inserita la seguente:

« Sezione II-bis. — Dei delitti contro la libertà sessuale ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-bis. - (*Violenza sessuale*). Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da due a otto anni.

Alla stessa pena soggiace chi determina taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica al momento del fatto ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 609-bis del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-ter. - (*Aggravanti specifiche*). La pena è della reclusione da tre a dieci anni quando ricorre una delle seguenti circostanze:

1) il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) il fatto è commesso con l'uso di armi o di sostanze narcotiche o stupefacenti;

3) il fatto è commesso da persona travisata;

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-bis. - (*Violenza sessuale*). Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da due a otto anni.

Alla stessa pena soggiace chi determina taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica al momento del fatto ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 609-bis del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-ter. - (*Aggravanti specifiche*). La pena è della reclusione da tre a dieci anni quando ricorre una delle seguenti circostanze:

1) il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) il fatto è commesso con l'uso di armi o di sostanze narcotiche o stupefacenti;

3) il fatto è commesso da persona travisata;

4) il fatto è commesso su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale ».

ART. 4.

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-quater. - (Atti sessuali nei confronti dei minori). — Soggiace alla pena stabilita nell'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con una persona minore di anni quattordici ovvero con una persona minore di anni sedici di cui sia l'ascendente, il tutore o che gli sia stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

Se il minore non ha compiuto i dieci anni, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se il minore ha compiuto i tredici anni, il fatto non è punibile quando è commesso da persona con la quale intercorre una differenza di età non superiore a quattro anni ».

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 609-quater del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-quinquies. - (Atti sessuali con persona arrestata o detenuta, o affidata in esecuzione di provvedimento dell'autorità). — Il pubblico ufficiale che, fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, commette atti sessuali con persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale,

4) il fatto è commesso su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) il fatto è commesso con abuso di autorità ».

ART. 4.

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-quater. - (Atti sessuali nei confronti dei minori). — Soggiace alla pena stabilita nell'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con una persona minore di anni quattordici ovvero con una persona minore di anni sedici di cui sia l'ascendente, il tutore o che gli sia stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

Se il minore non ha compiuto i dieci anni, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Il fatto non è punibile quando avviene fra minorenni che abbiano compiuto l'età di tredici anni ».

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 609-quater del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-quinquies. - (Atti sessuali con persona arrestata o detenuta, o affidata in esecuzione di provvedimento dell'autorità). — Il pubblico ufficiale che, fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, compie atti sessuali con persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica se il fatto è compiuto da un altro pubblico ufficiale,

rivestito, per ragioni del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle suddette persone ».

ART. 6.

1. Dopo l'articolo 609-*quinquies* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-*sexies*. - (*Violenza sessuale di gruppo*). — Chiunque partecipa ad un fatto di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

La violenza sessuale di gruppo consiste nella commissione da parte di più persone riunite, anche ad opera di una soltanto di esse, di atti di violenza di cui all'articolo 609-*bis*.

Si applicano le aggravanti di cui all'articolo 609-*ter* ».

ART. 7.

1. Dopo l'articolo 609-*sexies* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-*septies*. - (*Sequestro di persona a scopo di violenza sessuale*). — Chiunque priva taluno della libertà personale al fine di commettere uno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis* e 609-*sexies* è punito con la reclusione da due a otto anni.

La pena è aumentata:

1) se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339;

2) se il fatto è commesso in danno di un minore;

La pena è diminuita se il colpevole, prima della condanna, senza avere commesso alcun atto sessuale in danno della persona sequestrata, la restituisce spontaneamente in libertà ».

rivestito, per ragioni del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle suddette persone ».

ART. 6.

1. Dopo l'articolo 609-*quinquies* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-*sexies*. - (*Violenza sessuale di gruppo*). — Chiunque partecipa ad un fatto di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

La violenza sessuale di gruppo consiste nella commissione da parte di più persone riunite, anche ad opera di una soltanto di esse, di atti di violenza di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*quinquies*.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-*ter* ».

ART. 7.

1. Dopo l'articolo 609-*sexies* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-*septies*. - (*Sequestro di persona a scopo di violenza sessuale*). — Chiunque priva taluno della libertà personale al fine di commettere uno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis* e 609-*sexies* è punito con la reclusione da tre a otto anni.

La pena è aumentata:

1) se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339;

2) se il fatto è commesso in danno di un minore.

La pena è diminuita se il colpevole, prima della condanna, senza avere commesso alcun atto sessuale in danno della persona sequestrata, la restituisce spontaneamente in libertà ».

ART. 8.

1. Dopo l'articolo 609-septies del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-octies. - (*Atti sessuali commessi in presenza di minori di anni quattordici*). — Chiunque commette atti sessuali in presenza di persona minore degli anni quattordici, facendola intenzionalmente assistere, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Si applica la pena da uno a quattro anni se il fatto è commesso con violenza o minaccia ».

ART. 9.

1. Dopo l'articolo 609-octies del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-novies. - (*Pene accessorie ed altri effetti penali*). — La condanna per alcuno dei delitti previsti in questa sezione comporta:

1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del delitto;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

4) la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani senza menzione del nome della parte offesa ».

ART. 10.

1. Dopo l'articolo 609-novies del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-decies. - (*Partecipazione al processo di associazioni*). — Le associazioni costituite con atto pubblico da almeno due anni, che hanno tra i loro scopi la tutela degli interessi lesi dai delitti contro la libertà sessuale, possono intervenire

ART. 8.

1. Dopo l'articolo 609-septies del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-octies. - (*Atti sessuali commessi in presenza di minori di anni quattordici*). — Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore degli anni quattordici, facendola intenzionalmente assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la pena da uno a quattro anni se il fatto è commesso con violenza o minaccia ».

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

Identico.

nel processo per presentare memorie, indicare elementi di prova, chiedere al pubblico ministero, con istanza motivata, di proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento. Inoltre, nella istruzione, esse possono assistere al compimento degli atti cui ha diritto di partecipare il difensore di parte civile; nel dibattimento hanno la facoltà di partecipare all'interrogatorio dell'imputato, della persona offesa e dei testimoni, all'esame dei periti e dei consulenti tecnici, e di concludere in ordine alla responsabilità.

L'intervento e le suddette attività sono esercitati a mezzo di un difensore a cui sono dati gli stessi avvisi spettanti al difensore di parte civile. L'intervento è subordinato al consenso della persona offesa o di chi ne ha la legale rappresentanza; il consenso non può essere dato a più di una associazione e può essere revocato in ogni momento.

L'intervento suddetto avviene nei termini e con la forma prevista dal codice di procedura penale per la costituzione di parte civile. Il consenso e l'eventuale revoca da parte della persona offesa sono manifestati al magistrato competente per il procedimento ».

ART. 11.

1. Dopo l'articolo 609-*decies* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-*undecies*. - (*Comunicazione al tribunale per i minorenni*). - Quando si procede per alcuno dei reati previsti in questa sezione, commessi in danno di minori, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni ».

ART. 11.

1. Dopo l'articolo 609-*decies* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-*undecies*. - (*Comunicazione al tribunale per i minorenni*). - Quando si procede per alcuno dei reati previsti in questa sezione, commessi in danno di minori, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

Nei casi previsti nel comma precedente l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minore e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'ammi-

ART. 12.

1. Dopo l'articolo 609-*undecies* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-*duodecies*. — (*Procedibilità a querela di parte*). — Per il delitto previsto dall'articolo 609-*bis* si procede a querela della persona offesa quando tra questa e la persona alla quale il fatto è ascrivibile intercorre, al momento del fatto, un rapporto di coniugio o di convivenza di tipo coniugale.

Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con un delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

La querela proposta è irrevocabile ».

ART. 13.

1. Dopo l'articolo 660 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 660-*bis*. - (*Molestia alla libertà sessuale*). — Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, reca molestia per motivi di natura sessuale è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire un milione ».

nistrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel comma precedente si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento ».

(*Soppresso*).

ART. 12.

1. Dopo l'articolo 609-*undecies* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-*duodecies*. — (*Età della persona offesa*). — Il colpevole di uno dei reati previsti in questa sezione non può invocare a propria scusa l'ignoranza della età della persona offesa ».

ART. 13.

Identico.

ART. 14.

1. All'articolo 423 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti commi:

« Il dibattimento relativo ai reati contro la libertà sessuale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Sulla richiesta il giudice decide sentite le altre parti.

Nei procedimenti relativi ai reati indicati nel comma precedente non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa.

Gli interrogatori e gli esami devono in ogni caso essere condotti nel rispetto della dignità e della riservatezza della persona ».

ART. 15.

1. Dopo l'articolo 502 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 502-bis. - (*Giudizio per delitti contro la libertà sessuale*). - Sempre che non siano necessarie speciali indagini, si procede con rito direttissimo per i reati previsti dalla sezione II-bis del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale e per i reati eventualmente concorrenti con gli stessi ».

ART. 16.

1. Il capo I del titolo IX del libro secondo e gli articoli 530, 539, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati.

ART. 14.

1. All'articolo 423 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti commi:

« Il dibattimento relativo ai reati contro la libertà sessuale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Sulla richiesta il giudice decide sentite le altre parti.

Nei procedimenti relativi ai reati indicati nel comma precedente non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono strettamente necessarie alla ricostruzione del fatto.

Nei casi in cui la persona offesa dal reato sia minorenni gli interrogatori e gli esami devono essere condotti in modo adeguato alla sua personalità ed alle esigenze della sua educazione, illustrando al minorenni il significato e le ragioni anche etico-sociali delle predette attività processuali.

Gli interrogatori e gli esami devono in ogni caso essere condotti nel rispetto della dignità e della riservatezza della persona ».

ART. 15.

Identico.

ART. 16.

Identico.

ART. 17.

1. L'ultimo comma dell'articolo 573 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 609-septies ».

ART. 18.

1. L'ultimo comma dell'articolo 574 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Si applicano le disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 609-septies ».

ART. 19.

1. Il n. 5) del primo comma dell'articolo 576 del codice penale è sostituito dal seguente:

« 5) nell'atto di commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater, 609-sexies e 609-septies ».

ART. 17.

Identico.

ART. 18.

Identico.

ART. 19.

1. Il n. 5) del primo comma dell'articolo 576 del codice penale è sostituito dal seguente:

« 5) nell'atto di commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-sexies e 609-septies ».

N. 1207

ART. 1.

1. È inserita la Sezione II-bis al capo III del titolo XII del libro II del codice penale: « Dei delitti contro la libertà sessuale ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 609-bis del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-bis — (Violenza sessuale). — Chiunque, con violenza o minaccia, commette su taluno atti sessuali ovvero costringe o induce taluno a commettere tali atti su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto su persona che:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore, ovvero è un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia;

3) non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni di inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole;

4) è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 609-bis del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-ter. — (Violenza carnale commessa da più persone). — Se due o più persone compiono assieme atti di vio-

lenza sessuale sulla stessa persona o comunque partecipano alla esecuzione dei medesimi, ciascuna di esse è punita con la reclusione da cinque a dieci anni ».

ART. 4.

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-quater. — (Atti sessuali commessi con abuso della qualità di pubblico ufficiale). — Il pubblico ufficiale che compie atti sessuali con una persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragioni del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale che induce tali persone a compiere atti sessuali su se stesse, sulla persona del colpevole o su altri.

La stessa pena si applica se i fatti di cui ai precedenti commi sono commessi da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragioni del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle persone suddette ».

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 609-quater del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-quinquies. — (Sequestro di persona a fine di commettere atti sessuali). — Chiunque, con violenza, minaccia o inganno sottrae o ritiene taluno al fine di commettere atti sessuali, è punito con la reclusione da tre a cinque anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di persona che non ha ancora compiuto gli anni diciotto ovvero di una donna coniugata ».

ART. 6.

1. Dopo l'articolo 609-quinquies del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-sexies. — (Sequestro di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di commettere atti sessua-

li). — La pena stabilita nel primo comma dell'articolo 609-*quinquies* si applica anche a chi commette il fatto ivi preveduto, senza violenza, minaccia o inganno, in danno di persona minore degli anni quattordici, o che non sia, comunque, in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni di inferiorità fisica o psichica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole ».

ART. 7.

1. Dopo l'articolo 609-*sexies* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-*septies*. — (*Istigazione alla violenza sessuale*). — Chiunque pubblicamente pone in essere rappresentazioni o diffonde scritti o immagini di violenza o di altre perversioni sessuali che siano idonei a costituire incitamento alla commissione dei delitti contro la libertà sessuale, è punito con la reclusione da due a quattro anni ».

ART. 8.

1. Dopo l'articolo 609-*septies* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-*octies*. — (*Corruzione di minorenni*). — Chiunque commette atti sessuali in presenza di persona minore degli anni quattordici è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ».

ART. 9.

1. Dopo l'articolo 609-*octies* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-*novies*. — (*Querela dell'offeso*). — I delitti preveduti dalla presente sezione, ad eccezione di quello previsto dall'articolo 609-*septies*, sono punibili a querela della persona offesa.

La querela proposta è irrevocabile, fatta eccezione per il delitto di cui all'articolo 609-*bis* qualora la persona offesa sia il coniuge.

Si procede tuttavia di ufficio:

1) se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico

ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio;

2) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere di ufficio ».

ART. 10.

1. Il secondo comma dell'articolo 541 del codice penale è sostituito dal seguente:

« La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 609-*bis*, 521, 530, 537 e 609-*ter* importa la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa ».

ART. 11.

1. Il primo comma dell'articolo 564 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni ».

ART. 12.

1. All'articolo 423 del codice di procedura penale è aggiunto in fine il seguente comma:

« Le udienze nei dibattiti relativi ai reati di cui alla sezione II-*bis* del capo III del libro II del codice penale sono pubbliche. Il presidente o il pretore dispone tuttavia che il dibattimento o alcuni atti di esso abbiano luogo a porte chiuse quando la parte lesa lo richiede ovvero quando avvengono manifestazioni che possono turbare la serenità del dibattimento, o quando la pubblicità possa nuocere all'accertamento della verità ».

ART. 13.

1. Gli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 524, 530, 542, del codice penale sono abrogati.

N. 2111

ART. 1.

1. Dopo la sezione II del capo III del titolo XII del libro II del codice penale è aggiunta la seguente:

« Sezione II-*bis*: Dei delitti contro la libertà sessuale ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-*bis*. — *Violenza sessuale*. — Chiunque con violenza, minaccia o inganno ovvero avvalendosi della propria autorità, ovvero approfittando di una incapacità di intendere o di volere al momento del fatto, costringe o induce taluno a subire o a compiere atti sessuali è punito con la reclusione da due a otto anni ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 609-*bis* del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-*ter*. — *Circostanze aggravanti*. — La pena è aumentata:

1) se il fatto è commesso su persona che non ha compiuto gli anni 14;

2) se ricorrono talune delle circostanze indicate nei numeri 4, 9 e 11 dell'articolo 61 del codice penale;

3) se il fatto è commesso con l'uso di armi o di sostanze narcotiche o stupefacenti;

4) se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima ».

ART. 4.

1. Dopo l'articolo 609-*ter* del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-*quater*. — *Violenza sessuale di gruppo*. — Chiunque partecipa ad un

fatto di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da 4 a 12 anni.

La violenza sessuale di gruppo consiste nella commissione da parte di più persone riunite, anche ad opera di una soltanto di esse, di atti sessuali di cui all'articolo 609-*bis*.

Si applicano le aggravanti di cui all'articolo 609-*ter* ».

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 609-*quater* del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-*quinquies*. — *Sequestro di persona a scopo di violenza sessuale*. — Chiunque priva taluno della libertà personale al fine di commettere uno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis* e 609-*quater*, è punito con la reclusione da due a otto anni si applicano le aggravanti di cui all'articolo 609-*ter* ».

ART. 6.

1. Dopo l'articolo 609-*quinquies* del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-*sexies*. — *Atti sessuali commessi in presenza di minori di anni 14*. — Chiunque commette atti sessuali in presenza di persona minore degli anni quattordici, facendola intenzionalmente assistere, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia ».

ART. 7.

1. Dopo l'articolo 609-*sexies* del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-*septies*. — *Pene accessorie ed altri effetti penali*. — La condanna per alcuno dei delitti previsti nella presente sezione comporta:

1) la perdita della potestà del genitore, quando il fatto è commesso nei confronti di un discendente;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

4) la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani senza menzione del nome della parte offesa ».

ART. 8.

1. Dopo l'articolo 609-*septies* del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-*octies*. — *Partecipazione al processo di associazioni e movimenti*. — Le associazioni costituite con atto pubblico e i movimenti esistenti da almeno due anni che hanno tra i loro scopi la tutela degli interessi lesi dai delitti previsti nella presente sezione, possono intervenire nel processo per presentare memorie, indicare elementi di prove, chiedere al pubblico ministero, con istanza motivata, di proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento. Inoltre nella istruzione essi possono assistere al compimento degli atti cui ha diritto di partecipare il difensore di parte civile; nel dibattimento hanno la facoltà di partecipare all'interrogatorio dell'imputato, della persona offesa e dei testimoni, all'esame dei periti e dei consulenti tecnici e di concludere in ordine alla responsabilità. L'intervento e le suddette attività sono esercitati a mezzo di un difensore a cui sono dati gli stessi avvisi spettanti al difensore di parte civile.

L'intervento è subordinato al consenso della persona offesa o di chi ne ha la legale rappresentanza; il consenso non può essere dato a più di una associazione o movimento e può essere revocato in ogni momento.

L'intervento suddetto avviene nei termini e con la forma previsti dagli articoli 93, 94 e 95 del codice di procedura penale. Il consenso della persona offesa è manifestato al magistrato competente per

il procedimento. Si osservano, altresì, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 97, 98 e 99 del codice di procedura penale ».

ART. 9.

1. All'articolo 423 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il dibattimento relativo ai reati contro la libertà sessuale si svolge a porte aperte, salvo che la parte lesa manifesti la volontà che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Sulla richiesta decide il giudice sentite le altre parti.

Nei procedimenti relativi ai reati indicati nel comma precedente non sono ammesse domande sulla vita privata o sulle relazioni sessuali della persona offesa, salvo quelle strettamente necessarie all'accertamento del fatto.

Gli interrogatori e gli esami devono essere condotti nel rispetto della dignità e della riservatezza della persona ».

ART. 10.

1. Dopo l'articolo 502 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« ART. 502-*bis*. — *Giudizio per delitti contro la libertà sessuale*. — In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 502, il procuratore della Repubblica procede con il giudizio direttissimo, sempre che non siano necessarie speciali indagini, per i reati previsti dalla sezione II-*bis* del capo III del titolo XII del libro II del codice penale e per i reati eventualmente concorrenti con gli stessi ».

ART. 11.

1. Il capo I del titolo IX del libro II e gli articoli 530, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati.

N. 2112

—

ART. 1.

(Violenza sessuale come delitto
contro la persona).

1. La violenza sessuale è un delitto contro la persona. Pertanto le norme ad essa relative rientrano nel titolo XII del libro II del codice penale: « Dei delitti contro la persona ».

ART. 2.

(Costituzione di parte civile).

1. Dopo il primo comma dell'articolo 22 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Per i reati previsti dal titolo IX del libro II del codice penale è ammessa la costituzione di parte civile delle associazioni aventi come scopo la liberazione dalla repressione sessuale e la difesa dei diritti delle donne ».

ART. 3.

(Processo a porte aperte).

1. All'articolo 423 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« Le udienze per i dibattimenti relativi ai reati di cui al titolo IX del libro II del codice penale sono pubbliche, salvo che la parte lesa chieda al presidente del tribunale di disporre che il dibattimento si svolga a porte chiuse ».

ART. 4.

(Giudizio direttissimo).

1. Dopo l'articolo 502 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« ART. 502-bis. — Giudizio direttissimo per delitti contro la moralità pubblica e il

buon costume. — In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 502, il procuratore della Repubblica procede con il giudizio direttissimo, sempre che non siano necessarie speciali indagini, per i reati previsti dal titolo IX del libro II del codice penale e per i reati eventualmente concorrenti con gli stessi ».

ART. 5.

(Indirizzo delle indagini).

1. Non sono ammesse, nel corso di tutto il procedimento per i reati previsti dal titolo IX del libro II del codice penale, indagini inerenti alla tecnica fisiologica degli atti di violenza sessuale subiti dalla vittima.

2. Le indagini devono bensì avere come scopo l'accertamento della mancanza di consenso, che non può fondarsi sulla passata vita sessuale della vittima.

ART. 6.

(Procedibilità d'ufficio).

1. Gli articoli 542 e 543 del codice penale sono abrogati.

ART. 7.

(Violenza sessuale).

1. L'articolo 519 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 519. — Della violenza sessuale. — Chiunque con violenza, minaccia o inganno o valendosi della propria autorità, ovvero approfittando di una incapacità di intendere e di volere al momento del fatto, costringe o induce taluno, ivi compreso il coniuge, a subire o ad assistere ad atti di natura sessuale è punito con la reclusione da due a dieci anni ».

ART. 8.

(Violenza sessuale
compiuta da due o più persone).

1. Dopo l'articolo 519 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 519-bis. — *Violenza sessuale compiuta da più persone.* — Se il reato di cui all'articolo 519 è compiuto congiuntamente da due o più persone è punito con la reclusione da cinque a dieci anni ».

ART. 9.

(Abrogazione di norme).

1. Gli articoli 520, 521, 523, 524, 525 e 526 del codice penale sono abrogati.

ART. 10.

(Sequestro di persona).

1. Al secondo comma dell'articolo 605 del codice penale è aggiunto il seguente numero:

« 2-bis. Per commettere gli abusi di cui all'articolo 519 ».

ART. 11.

(Infanticidio).

1. L'articolo 578 del codice penale è abrogato.

ART. 12.

(Delitti contro la morale familiare).

1. Il capo II del titolo XI del libro II del codice penale « Dei delitti contro la morale familiare » è abrogato.

ART. 13.

(Abuso dei mezzi di correzione).

1. L'articolo 571 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 571. — *Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina.* — Chiunque usa i mezzi di disciplina in danno di persona sottoposta alla sua autorità, ovvero a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, vigilanza o custodia ovvero per l'esigenza di una professione o arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

Se il fatto cagiona una lesione personale, dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ne deriva la morte, è punito con le pene previste dall'articolo 584.

Anche se la malattia ha una durata non superiore a dieci giorni e non concorre nessuna delle aggravanti previste dagli articoli 583, 585 e 577 si procede d'ufficio ».

ART. 14.

(Lesione personale).

1. L'articolo 582 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 582. — *Lesione personale.* — Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale, dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Anche se la malattia ha una durata non superiore a dieci giorni e non concorre nessuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583, 585 e 577 si procede d'ufficio ».

ART. 15.

(Corruzione di minorenni).

1. L'articolo 530 del codice penale è abrogato.